acquisti promiscui

ta tuttavia il fatto che una distinzione potrebbe es- tilizzata anche in ambito enuto conto che anche in contesto una suddivisio- necessaria (dal momento lo la quota parte dell'ac- a destinazione commer- a annotata nella contabili- , e considerato che i criteri arazione sono gli stessi, è alcuna ragione per non re anche nel contesto dell'Iva gli stessi driver (leggi: percentuali di riparto) già utilizzati, a monte, per la contabilità finanziaria.

Nelle scorse settimane, per semplificare la ripartizione dei costi promiscui ai fini fiscali, è stata da più parti suggerita la soluzione di contabilizzare l'Iva promiscua come se interamente riferita all'attività commerciale. Alla luce di quanto sopra, tuttavia, risulta più semplice una distinzione immediata: una volta separati – ai fini dell'aggiornamento della contabilità finanziaria – i costi promiscui in base a criteri che tengano anche conto della loro destinazione/utilizzo, gli stessi identici criteri vanno poi utilizzati ai fini dell'Iva. È vero che questa suddivisione deve essere fatta in via preventiva, senza possibilità di conguaglio a posteriori su base annuale; e tuttavia il risultato raggiunto risulta molto più aderente alle previsioni del decreto dell'Economia del 23 gennaio (e alla distinzione degli acquisti lì richiesta).

Al.Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne delle fatture d'acquisto all'atto del loro ricevimento, ai fini dell'aggiornamento della contabilità finanziaria. La qual cosa potrebbe ancora una volta presentare aspetti positivi, dal momento che in ambito Iva si potrebbero utilizzare gli stessi criteri di ripartizione delle fatture afferenti costi promiscui (costi in reverse charge e costi da assoggettare a split). Va da sé, peraltro, che di una simile ripartizione occorre prima di tutto informare i fornitori, così che essi possano tempestivamente adeguare le modalità di emissione delle fatture.

Al.Ga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

oggetto di proprietà privata.

Ma quanto sopra è in linea con il Codice dei contratti pubblici e con precedenti pronunce della Corte dei conti e di Autorità governative?

Rispetto al problema dell'indebitamento, il comma 15-ter dell'articolo 3 del Codice considera escluse dall'indebitamento le operazioni in partenariato pubblico privato, delle quali fa parte la locazione finanziaria, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni Eurostat.

Ebbene, la decisione Eurostat 11 febbraio 2004 prevede che i beni oggetto di queste operazioni non costituiscano indebitamento se il soggetto privato assume il rischio di costruzione e almeno uno dei due rischi di disponibilità o di domanda.

Si esprimono in tal senso anche la circolare della Presidenza del consiglio dei ministri del 27 marzo 2009 e la Corte dei conti (sezioni riunite, parere 49/11, sezione Lombardia, parere 439/12). La Corte dei conti Puglia (parere 66/12) ha affermato che nei casi in cui l'allocazione dei rischi come sopra definiti porti a conclusioni non chiare occorre tener conto anche della decisione Eurostat pubblicata nell'ottobre 2010 secondo cui va preso in considerazione anche l'eventuale conferimento o l'erogazione di contributi diretti di capitale pubblici o il rilascio di garanzie pubbliche sulla copertura del debito o sul rendimento del capitale investito: solo se ciò avvenisse in misura prevalente significherebbe che la maggior parte dei rischi graverebbero sul settore pubblico.

Sulle opere realizzabili tramite leasing, l'articolo 160-bis del Codice indica «la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità». La circolare di Palazzo Chigi indica opere riguardanti la sanità, le scuole, la sicurezza, i trasporti, l'edilizia residenziale pubblica, gli uffici pubblici, i tribunali e gli istituti penitenziari. Una vasta gamma di opere pubbliche dunque, e non certo non tutte suscettibili di formare oggetto di proprietà privata.

Si è pertanto al momento in una situazione di incertezza che occorre eliminare per non peggiorare ulteriormente la già pesante caduta degli investimenti pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERV

cdp CASSA DEPOSITI E PRESTITI

bile
ento
19 01/01/20 01/01/21
ico (%)
5 0,950 1,011
7 1,129 1,174
5 1,258 1,288
4 1,327 1,349

e Multipla
utilizzo
2019 2020
ico (%)
abile e fisso
5 0,927 1,009
5 1,187 1,269
1,373 1,455
4 1,506 1,588
0 1,592 1,674

NIVERSITA'
NIVERSITARIO,
rafari
non Predefinito
ideiussione
erimento)
Tasso fisso
inizio ammortamento
01/07/15 01/01/16 01/01/17 01/01/18
Spread (%)
0,554 0,625 0,758 0,918
0,902 0,971 1,081 1,220
1,191 1,248 1,329 1,439
1.387 1,436 1,502 1,595
anno comunque fede

Enti in crisi. Scadenza entro il 30 giugno

Predissesto, tempi stretti per rivedere i piani bocciati

Ettore Jorio

I Comuni che non hanno perfezionato in tempo il loro piano di riequilibrio oppure che hanno registrato la bocciatura della Corte dei conti avranno una occasione in più per riapprovarlo entro il prossimo 30 giugno. A consentirlo è il Milleproroghe.

Due gli inconvenienti: un fondo di (non) rotazione prosciugato dalla mancata reintegrazione degli enti locali che ne hanno goduto dal 2012 in poi, e il poco tempo a disposizione per il riaccertamento dei residui, propedeutico all'introduzione della contabilità finanziaria potenziata. Un adempimento da perfezionare entro il 30 aprile e da implementare entro il successivo 14 giugno per quel che riguarda l'individuazione delle necessarie coperture del disavanzo da residui determinatosi.

Dunque, per gli enti che hanno optato oppure che opteranno per la procedura pluriennale di riequilibrio delle loro disastrate finanze ci sarà una difficoltà in più nell'adempiere agli obblighi dettati dalla disciplina introduttiva della contabilità armonizzata. Tante le contraddizioni da superare e non pochi i corti circuiti che si determineranno.

A tutto questo ha tentato di mettere riparo, quantomeno sul piano enunciativo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti (delibera 4/2015). La necessità di coordinare le attività dettate dall'una con gli obblighi imposti dall'altra; l'esigenza di aggiornare le previsioni dei piani di rientro in itinere, ove per aggiornare deve intendersi la loro completa rivisitazione; i limiti che presenta una rimodulazione di questo tipo, attesa la necessità di aumentare le risorse e di diminuire le uscite nella verosimile ipotesi di una consistente emersione del disavanzo da residui derivanti dagli esiti della ulteriore procedura di riaccertamento e della loro traduzione in crediti e debiti sono alcune delle perplessità sollevate dal magistrato contabile.

INCROCI PERICOLOSI
Le scadenze si intrecciano con il riaccertamento dei residui attivi e passivi da effettuare entro aprile e coprire entro giugno

Nei confronti di queste difficoltà i Comuni dovranno misurarsi e trovare le opportune soluzioni. Una certezza su tutte. Per i piani di rientro approvati e in itinere dovrà esserci un nuovo esame estimativo ministeriale e delle Sezioni regionali di controllo, stante il perdurare della sua originaria previsione normativa.

A proposito, considerate queste modifiche intervenute in corso d'opera, che stanno riducendo la disciplina specifica peggio dell'abito di Arlecchino, sarebbe forse utile intervenire con provvedimento d'urgenza a ridosso delle scadenze appena ricordate, che sono oramai prossime. Non può farsi a meno di rendere revocabile l'originaria adesione al piano di riequilibrio tanto da facilitare la scelta tra la soluzione di ieri con quella di oggi che offre a tutti i comuni, tranne quelli già aderenti al piano di rientro, di risanare i propri bilanci in un trentennio e non già in un decennio. Una occasione legislativa, da perseguire con la decretazione d'urgenza, che potrebbe essere funzionale a ridare fiato, magari rivedendone la ratio e la disciplina, a quel dissesto oramai messo da parte anche a causa di una giurisprudenza buonista delle Sezioni Riunite che hanno perdonato tanti di quei Comuni sindacati negativamente dalle sezioni regionali di controllo competenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA